

Diritto matrimoniale e diritto successorio

Piccola guida ad uso di fidanzati e coniugi

Edita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia

«La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.»

(Articolo 159 del Codice civile)

«Nous n'irons pas au but un par un mais par deux.»

(Paul Eluard)

Uniti dal vincolo del matrimonio, simbolo per voi dell'unione dei cuori, avete scelto di affrontare insieme le gioie e le aversità che il futuro vi riserva.

La legge parteciperà con voi a questa avventura, presenza invisibile che vi accompagnerà nei momenti di pace e di armonia, giudice imparziale che farà sentire la sua voce quando vige la discordia.

Cari fidanzati, cari coniugi, è con piacere che vi offro questo opuscolo il cui scopo è farvi meglio conoscere la legge, il silente compagno di un viaggio che vi auguro colmo di tutte le gioie e le soddisfazioni cui aspirate.



Ruth Metzler-Arnold

Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Indice

Il matrimonio

Quali sono i requisiti per il matrimonio?	6
Come si prepara il matrimonio?	6
Come si svolge la cerimonia?	7

Diritti e doveri dei coniugi

Qual è il cognome dei coniugi e dei figli?	8
Qual è la cittadinanza dei coniugi e dei figli?	9
Cosa accade in caso di matrimonio misto?	9
Cosa accade in caso di matrimonio tra stranieri?	11
Chi decide dove abita la famiglia?	11
Chi provvede al mantenimento della famiglia?	12
Chi paga i debiti?	14
Chi può dare aiuto in caso di conflitto coniugale?	14
Quali sono le prestazioni dell'AVS per i coniugi?	16

I regimi dei beni tra i coniugi

Cos'è un regime dei beni?	18
Quali norme si applicano a un cittadino straniero?	19
A cosa serve una convenzione matrimoniale?	19
Cosa accade in caso di partecipazione agli acquisti?	20
Cosa accade in caso di comunione dei beni?	24
Cosa accade in caso di separazione dei beni?	24

Il diritto successorio

Cos'è la successione?	26
Chi eredita e quanto gli spetta?	26
Cos'è un testamento?	27
Cos'è un contratto successorio?	28
Cosa prevede un testamento o un contratto successorio?	28

Il divorzio

Quali sono i presupposti del divorzio?	34
Quali sono gli effetti del divorzio?	35

Altre informazioni

Dove si trovano gli articoli di legge corrispondenti?	38
Dove è possibile ottenere altri opuscoli?	38

Il matrimonio

Se avete deciso di sposarvi, rivolgetevi all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno di voi. Nelle pagine seguenti, troverete alcune indicazioni riguardo al modo in cui il matrimonio viene preparato e celebrato.

Quali sono i requisiti per il matrimonio?

Secondo la legge, perché possiate sposarvi dovete essere entrambi maggiorenni, quindi avere almeno 18 anni. Gli sposi non possono inoltre essere parenti stretti. È ad esempio escluso il matrimonio tra fratelli e sorelle o fratellastri. Se siete sotto tutela, il vostro tutore deve dare il suo assenso al matrimonio.

Come si prepara il matrimonio?

Per la celebrazione del matrimonio dev'essere presentata una domanda corredata di determinati documenti all'ufficio dello stato civile del domicilio dello sposo o della sposa. Se siete di nazionalità svizzera, si tratta dei documenti seguenti:

- un certificato di domicilio (rilasciato dal servizio di controllo degli abitanti o dall'ufficio preposto alla notifica delle persone),
- un certificato individuale di stato civile (rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine).

Se siete di nazionalità straniera, dovete di norma presentare i seguenti documenti:

- un certificato di domicilio (libretto per stranieri).
- documenti attestanti la nascita, il sesso, il nome, i legami familiari, lo stato civile e la nazionalità.

Una volta depositata la domanda con la relativa documentazione, dovete dichiarare personalmente, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, di adempiere tutti i requisiti per il matrimonio e che non vi sono impedimenti alla sua celebrazione. L'ufficio dello stato civile esamina in seguito la vostra domanda e vi comunica per scritto se il matrimonio può essere celebrato. Se non

desiderate celebrare il matrimonio presso l'ufficio dello stato civile che esamina la vostra domanda, vi sarà rilasciata l'autorizzazione necessaria a tal fine.

Come si svolge la cerimonia?

Luogo e momento

La celebrazione del matrimonio civile ha luogo in un locale a ciò destinato dell'ufficio dello stato civile da voi prescelto, al più presto dieci giorni e al più tardi tre mesi dopo che vi è stata comunicata l'autorizzazione.

Il fatidico sì

Il matrimonio civile è pubblico e ha luogo in presenza di due testimoni maggiorenni da voi stessi prescelti. Nel locale apposito, l'ufficiale dello stato civile vi chiede se intendete unirvi in matrimonio. Se entrambi rispondete affermativamente alla domanda, il matrimonio è dichiarato celebrato. Gli sposi e i testimoni debbono successivamente firmare il documento giustificativo della conclusione del matrimonio. Immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio, riceverete il certificato di famiglia.

La cerimonia religiosa

Siete liberi di prevedere anche una cerimonia religiosa. Il matrimonio religioso può tuttavia aver luogo soltanto dopo la cerimonia civile.

Diritti e doveri dei coniugi

Moglie e marito hanno in linea di principio gli stessi diritti e doveri. Il presente capitolo vi informa, tra l'altro, sulle norme concernenti il nome e la cittadinanza, fornisce ragguagli sugli obblighi di mantenimento della famiglia, descrive la responsabilità per i debiti e indica a chi è possibile rivolgersi in caso di difficoltà.

Qual è il cognome dei coniugi e dei figli?

Il cognome coniugale

Dopo il matrimonio, i coniugi portano in linea di principio un unico cognome, quello del marito. Potete tuttavia optare anche per il cognome della moglie. A tal fine, prima del matrimonio dovete chiedere un'autorizzazione al Governo del Cantone in cui siete domiciliati. Notate che, una volta celebrato il matrimonio, potrete cambiare cognome soltanto a determinate condizioni.

Il doppio cognome della moglie o del marito

Se non intendete rinunciare al cognome che portavate prima del matrimonio, potete anteporlo al cognome coniugale. Tale intenzione va comunicata prima del matrimonio all'ufficio dello stato civile.

Il cognome di affinità

Nella vita quotidiana, i coniugi possono entrambi utilizzare, a fianco del cognome coniugale, il cosiddetto cognome di affinità, il quale si compone del cognome coniugale e del cognome da nubile o da celibe. Il cognome coniugale va anteposto al cognome anteriore al matrimonio, cui è unito mediante un trattino. Il cognome di affinità non è un nome ufficiale e non viene perciò iscritto nel registro dello stato civile. Se lo desidera, il coniuge che ha preso il cognome dell'altro può fare iscrivere il cognome di affinità nel passaporto o sulla carta d'identità.

Il cognome dei figli

I figli comuni portano il cognome coniugale dei genitori.

Nadia Rossi e Christian Bianchi intendono sposarsi e avere figli. Per quanto concerne il cognome devono optare per una delle varianti seguenti

- | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| 1) Nadia Bianchi | Christian Bianchi | Figli: Bianchi |
| 2) Nadia Rossi Bianchi | Christian Bianchi | Figli: Bianchi |
| 3) Nadia Rossi | Christian Rossi | Figli: Rossi |
| 4) Nadia Rossi | Christian Bianchi Rossi | Figli: Rossi |

Se Nadia e Christian scelgono il cognome coniugale Bianchi, possono utilizzare, nella vita quotidiana, anche il cognome di affinità Bianchi-Rossi (con trattino). Se il cognome coniugale è Rossi, possono chiamarsi Rossi-Bianchi.

Qual è la cittadinanza dei coniugi e dei figli?

Dopo il matrimonio, il marito conserva la sua cittadinanza. La moglie acquista la cittadinanza cantonale e comunale del marito, senza tuttavia perdere quella precedente. I figli comuni acquistano esclusivamente la cittadinanza del padre.

Il 3 luglio 2000, Pia, originaria di Chiasso, sposa Peter, originario di Berna. A partire da tale data, Pia sarà originaria di Berna e di Chiasso. I figli di Pia e Peter acquisiranno invece soltanto la cittadinanza di Berna.

Cosa accade in caso di matrimonio misto?

È considerato misto il matrimonio in cui un cittadino o una cittadina svizzera è sposato/a con una persona di nazionalità straniera. Troverete informazioni dettagliate in merito ai matrimoni misti nel relativo opuscolo della Commissione federale degli stranieri (v. pag. 38).

La scelta del cognome

Se siete di nazionalità straniera dovete decidere, al momento del matrimonio, se il vostro cognome sarà determinato dal diritto del vostro Paese o dal diritto svizzero.

Il permesso di dimora o di domicilio

Se vi unite in matrimonio con un cittadino svizzero o una cittadina svizzera, avete diritto a un permesso di dimora in Svizzera (permesso B). Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, avrete diritto a un permesso di domicilio (permesso C).

Prima del matrimonio, è consigliabile informarsi presso la polizia cantonale degli stranieri riguardo alle disposizioni che disciplinano l'entrata, la dimora e l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera.

La naturalizzazione

Se siete di nazionalità straniera e avete sposato uno svizzero o una svizzera, potete beneficiare della naturalizzazione agevolata se soddisfatte le tre condizioni seguenti:

- siete sposati e convivete da tre anni con il coniuge svizzero,
- avete risieduto in Svizzera complessivamente per cinque anni,
- risiedete in Svizzera da un anno al momento del deposito della domanda di naturalizzazione.

Se avete sposato un cittadino svizzero e risiedete all'estero oppure avete risieduto all'estero per un certo periodo durante il matrimonio, la naturalizzazione agevolata è possibile se

- siete sposati e convivete da sei anni con il coniuge svizzero e avete vincoli stretti con la Svizzera.

Al momento della naturalizzazione, acquistate la cittadinanza cantonale e comunale del vostro coniuge svizzero. Secondo il diritto svizzero, potete conservare la o le nazionalità precedenti. La decisione relativa alla vostra naturalizzazione spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

La cittadinanza dei figli

I figli nati da matrimoni misti acquistano la cittadinanza cantonale e comunale del genitore svizzero; essi acquisiscono pertanto anche la cittadinanza svizzera.

Cosa accade in caso di matrimonio tra stranieri?

La scelta del cognome

Al momento del matrimonio dovete decidere se il vostro cognome sarà retto dal diritto svizzero o dal diritto del vostro Paese d'origine.

La dimora e il domicilio

Se il vostro coniuge possiede un permesso di domicilio svizzero (permesso C), a seguito del matrimonio avrete diritto a un permesso di dimora (permesso B). Se il vostro coniuge possiede un permesso B, anche a voi sarà rilasciato un simile permesso, a determinate condizioni, nell'ambito del ricongiungimento familiare.

La naturalizzazione

Quali cittadini stranieri, potete acquisire la cittadinanza svizzera se soddisfatte le due condizioni seguenti:

- avete risieduto in Svizzera complessivamente per 12 anni. Per il computo dei 12 anni, il tempo trascorso in Svizzera tra i dieci e i vent'anni compiuti conta doppio,
- nei cinque anni che precedono la domanda siete vissuti in Svizzera per tre anni.

Se soltanto un coniuge soddisfa tali condizioni, potete tuttavia essere naturalizzati insieme se adempiete le tre condizioni seguenti:

- avete risieduto in Svizzera complessivamente per cinque anni,
- al momento dell'inoltro della domanda vivete in Svizzera da un anno,
- siete sposati e convivete da tre anni.

Chi decide dove abita la famiglia?

La scelta dell'abitazione e la disdetta del contratto di locazione

Tutte le decisioni concernenti l'abitazione familiare vanno prese in linea di principio di comune accordo, tenendo conto delle esigenze e degli interessi della famiglia. Non scegliete insieme unicamente l'abitazione e il luogo di domicilio, bensì dovete essere d'accordo anche sulla disdetta del contratto di locazione, a prescindere dal fatto che il contratto rechi la firma di uno

solo di voi. È raccomandabile confermare tale consenso per scritto nella disdetta. Se il vostro coniuge nega tale consenso senza validi motivi, potete rivolgervi al giudice.

Il locatore che intende mettere termine al contratto di locazione deve notificare la disdetta ai due coniugi separatamente, altrimenti la disdetta non è valida. Se intendete contestare la disdetta, potete domandare, insieme o separatamente, la prorogazione del contratto di locazione.

La locazione e la vendita della propria casa

Se vivete in una casa di vostra proprietà e intendete darla in locazione o venderla, potete farlo soltanto con il consenso del coniuge, a prescindere dal fatto che l'appartamento o la casa appartenga a voi soltanto o a entrambi. Se il coniuge nega tuttavia il suo consenso senza valido motivo, potete rivolgervi al giudice.

Chi provvede al mantenimento della famiglia?

La ripartizione dei compiti

In quanto moglie e marito, dovete provvedere insieme al mantenimento della famiglia. Scegliete insieme in quale modo ripartire i diversi compiti, in particolare l'esercizio di un'attività lucrativa, i lavori di casa e l'educazione dei figli, in funzione delle esigenze della famiglia e dei vostri mezzi personali e finanziari. Potete dare il vostro contributo non soltanto con prestazioni in denaro, ma anche governando la casa, occupandovi dei figli e, se necessario, collaborando nella professione o nell'impresa del coniuge.

Flora e Alfredo, genitori di due figli, hanno deciso che Alfredo resterà a casa per occuparsi dei figli fino a quando il minore non avrà cominciato la scuola elementare, per riprendere in seguito, a tempo parziale, l'esercizio della professione di infermiere. Flora, avvocato, guadagna invece il denaro necessario al mantenimento della famiglia.

L'esercizio di un'attività lucrativa

Le decisioni concernenti l'esercizio di un'attività lucrativa devono essere conformi agli interessi della famiglia. Dovete tenere conto di tali interessi

ad esempio quando cambiamenti nella professione implicano un cambiamento di domicilio. Ovviamente, spetta a voi decidere di lavorare entrambi, a tempo pieno o a tempo parziale, oppure che uno di voi si consacri interamente all'attività professionale, mentre l'altro si dedica ai lavori di casa e all'educazione dei figli.

Francesca e Matteo non hanno figli. Entrambi esercitano un'attività lucrativa e si occupano insieme della casa. Possiedono una cassa comune, da cui attingono il denaro di cui hanno bisogno per provvedere al loro mantenimento. Dato che Francesca guadagna due volte più di Matteo, i due coniugi decidono che Francesca verserà nella cassa un importo doppio.

I lavori domestici e l'educazione dei figli

Se ad occuparsi della casa e dei figli è uno solo dei coniugi, questi è di norma impossibilitato a svolgere un'attività lucrativa. Per tale motivo, egli ha diritto di ricevere dall'altro coniuge una congrua somma di cui poter disporre liberamente.

La collaborazione nell'impresa del coniuge

Se vostro marito o vostra moglie è titolare di un commercio in cui voi collaborate, avete diritto quantomeno a una congrua somma di cui poter disporre liberamente. Se tale collaborazione è di molto superiore al contributo che dovete fornire al mantenimento della famiglia e non avete stipulato un contratto di lavoro, avete diritto a un equo indennizzo. Per evitare difficoltà, è in ogni caso consigliabile regolare tali questioni per scritto.

Silvia e Carlo sono sposati da dieci anni e hanno una figlia che va a scuola. Carlo è titolare di una drogheria situata nel villaggio vicino, attività che frutta le entrate della famiglia. Silvia si occupa della casa e dell'educazione della bambina. Mentre la figlia è a scuola, lavora nella drogheria di Carlo. Hanno convenuto per scritto che Silvia rinuncia a qualsiasi indennizzo, ma che tutti gli utili della drogheria sono versati in una cassa comune. Una volta dedotte le spese, comprese le imposte e i premi assicurativi, restano loro trecento franchi a testa di cui possono disporre liberamente.

Chi paga i debiti?

I debiti personali e quelli concernenti l'economia domestica

Ogni coniuge paga i propri debiti. Non appartengono alla categoria dei debiti personali i debiti concernenti l'economia domestica, dovuti ad esempio all'acquisto di alimentari, di vestiti o alla prenotazione di vacanze comuni. Siete solidalmente responsabili dei debiti di questo genere, destinati a soddisfare i bisogni correnti della famiglia. Spetta a voi decidere, tuttavia, come ripartire tra voi tali debiti. È di norma determinante, a tal fine, la ripartizione dei compiti che avete convenuto.

I debiti più importanti, quali l'acquisto di un'automobile o di una casa, non rientrano per contro nei bisogni correnti. Ne risponde pertanto soltanto la persona che acquista l'oggetto in questione, a meno che l'acquisto non sia stato deciso di comune accordo.

Il diritto all'informazione reciproca

Ciascun coniuge ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento informazioni sul reddito, i beni e i debiti dell'altro coniuge.

Chi può dare aiuto in caso di conflitto coniugale?

I consultori matrimoniali o familiari

In caso di difficoltà coniugali, potete rivolgervi, insieme o singolarmente, a un consultorio matrimoniale o coniugale che cercherà di aiutarvi a risolvere i conflitti relazionali, consigliandovi inoltre riguardo a problemi concernenti l'educazione dei figli o a questioni di bilancio. L'amministrazione del vostro Comune o Cantone vi indicherà a quale consultorio potete rivolgervi.

Misure a tutela dell'unione coniugale

Se non è possibile trovare una soluzione ai vostri problemi coniugali – ad esempio poiché siete in disaccordo su una questione importante per la famiglia o poiché uno dei coniugi non adempie ai suoi doveri –, potete rivolgervi, insieme o separatamente, al giudice competente in materia di misure a tutela dell'unione coniugale. La vostra amministrazione cantonale saprà indicarvi quale giudice sia competente.

Il giudice tenderà in primo luogo di fungere da mediatore e di riconciliarvi, richiamandovi se necessario ai vostri doveri coniugali. Se tali sforzi non producono risultati, il giudice ordina, su richiesta di uno dei coniugi, le misure previste dalla legge. Egli può in particolare:

- stabilire i contributi pecuniari necessari al mantenimento della famiglia e, se del caso, anche la somma destinata a chi provvede al governo della casa o all'educazione dei figli; tali somme possono essere reclamate soltanto per il futuro e per l'anno precedente il deposito della domanda,
- prescrivere al datore di lavoro di dedurre dal salario di un coniuge il contributo che questi deve fornire per il mantenimento della famiglia, e di versare tale importo direttamente all'altro coniuge,
- invitare i coniugi a informarsi vicendevolmente sulla propria situazione finanziaria; all'occorrenza, il giudice può anche chiedere le informazioni necessarie a una banca,
- vietare al coniuge che dilapida i beni della famiglia di disporre di taluni suoi beni senza il consenso dell'altro coniuge,
- ordinare la separazione dei beni, ad esempio se uno dei coniugi dilapida il suo patrimonio.

Giacomo spende troppo. Di natura assai generosa, offre spesso regali molto costosi a familiari ed amici. Di recente, ha acquistato una nuova decappottabile, nonostante il suo reddito sia appena sufficiente al mantenimento della famiglia. Angela, sua moglie, è sempre più preoccupata e si rivolge al giudice competente in materia di misure a tutela dell'unione coniugale. Questi calcola la somma necessaria al mantenimento della famiglia e ordina al datore di lavoro di Giacomo di dedurre tale importo dal salario e di versarlo direttamente ad Angela.

Può succedere che le difficoltà coniugali siano talmente gravi che la vita comune rappresenti una minaccia per uno dei coniugi, in particolare per la sua salute o la sua sicurezza economica. In tal caso, il coniuge in pericolo ha diritto di rifiutare la vita comune anche contro la volontà dell'altro. Anche in tale occasione, potete rivolgervi al giudice competente in materia di misure a tutela dell'unione coniugale e chiedergli

- di prendere le misure necessarie riguardo all'abitazione e agli arredi domestici,

- di fissare i contributi di mantenimento per la famiglia,
- di affidare i figli a uno dei coniugi,
- di regolare il diritto di visita spettante all'altro coniuge.

Cristina e Dante si sono sposati nel giugno del 1998. Molto geloso, Dante non ha mai sopportato che Cristina uscisse da sola con le amiche. Da qualche tempo, egli la sospetta inoltre di incontrarsi con un uomo a sua insaputa. In occasione di una vivace discussione nel corso della quale Cristina ha contestato le accuse di Dante, questi ha perso i nervi e ha colpito la moglie. Non era la prima volta che ciò accadeva, ma questa volta Cristina ha riportato ferite al volto e alle braccia. Cristina ha ormai paura del marito e desidera che le sia concesso un po' di tempo per riflettere sul loro futuro di coppia. Cristina decide perciò di rivolgersi al giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, il quale attribuisce l'abitazione familiare a Cristina per una durata di sei mesi e ordina a Dante di lasciare l'appartamento.

Quali sono le prestazioni dell'AVS per i coniugi?

La rendita di vecchiaia

L'uomo che ha compiuto i 65 anni ha diritto a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS); la donna ha diritto a tale rendita una volta compiuti i 62 anni (a partire dal 1.1.2001 dai 63 anni e dal 1.1.2005 dai 64).

Se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita, la somma delle due rendite non può eccedere il 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia. In tal caso, le rendite sono ridotte in modo corrispondente.

La rendita vedovile

Se ha figli al momento del decesso del marito, la vedova ha diritto a una rendita per vedove. In assenza di figli, la vedova ha diritto a una rendita se alla morte del marito ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Il vedovo ha diritto a una rendita vedovile soltanto se, al momento del decesso della moglie, ha figli al di sotto dei 18 anni.

Il diritto alla rendita si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte del vedovo o della vedova e, per il vedovo, anche quando il figlio minore compie 18 anni.

Potete ottenere opuscoli concernenti l'AVS presso le casse di compensazione AVS e le loro agenzie, le quali potranno fornirvi anche altre informazioni. Gli indirizzi delle casse di compensazione si trovano nelle ultime pagine di qualsiasi elenco telefonico.

I regimi dei beni tra i coniugi

Il regime dei beni determina i rapporti patrimoniali dei coniugi durante il matrimonio e le modalità di ripartizione dei beni in caso di divorzio o di morte. Le sezioni seguenti illustrano gli elementi principali dei regimi matrimoniali e spiegano come potete disciplinare l'amministrazione, il godimento e la suddivisione dei vostri beni durante il matrimonio e in caso di scioglimento dello stesso.

Cos'è un regime dei beni?

Il regime dei beni stabilisce da un lato in che modo, durante il matrimonio, marito e moglie amministrano i loro beni e ne percepiscono i frutti; dall'altro determina le modalità di ripartizione dei beni e dei risparmi in caso di morte o di divorzio. Esso regola ad esempio le questioni seguenti:

- Oltre ai beni appartenenti esclusivamente a un coniuge, nel matrimonio vi è anche una proprietà comune?
- I beni che un coniuge possedeva prima del matrimonio appartengono ora a entrambi?
- Un coniuge ha diritti sul patrimonio dell'altro?
- Alla morte di un coniuge, quale parte dei suoi beni spetta all'altro?

La legge risponde a tali quesiti in diversi modi. Avete la possibilità di scegliere tra tre diversi regimi.

La partecipazione agli acquisti

Nel regime della partecipazione agli acquisti, i beni dei coniugi sono in linea di principio separati. Tuttavia, in caso di scioglimento del regime, in particolare in caso di morte o di divorzio, gli acquisti – vale a dire i risparmi accumulati durante il matrimonio – vengono sommati e suddivisi a metà tra moglie e marito. Da qui ha origine la denominazione di «partecipazione agli acquisti».

La comunione dei beni

La comunione dei beni contempla tre masse patrimoniali: quella appartenente alla moglie, quella appartenente al marito e quella appartenente a entrambi. La convenzione matrimoniale determina quali beni vadano considerati comuni. In caso di scioglimento del regime, i beni comuni vengono divisi.

La separazione dei beni

Nella separazione dei beni non vi sono beni comuni. Durante il matrimonio e anche in caso di scioglimento del regime, entrambi i coniugi restano unici proprietari dei loro beni e dei loro risparmi. Anche questo regime va convenuto mediante convenzione matrimoniale.

Quali norme si applicano a un cittadino straniero?

Se siete di nazionalità straniera e domiciliati in Svizzera, potete decidere se il regime dei beni vada retto dal diritto svizzero o dal diritto del vostro Paese. L'accordo relativo va stipulato per scritto. Se non operate alcuna scelta esplicita, si applica il diritto svizzero.

A cosa serve una convenzione matrimoniale?

Se i coniugi non concludono una convenzione matrimoniale, per legge il loro matrimonio è retto dal regime della partecipazione agli acquisti. Quest'ultimo è pertanto denominato «regime ordinario». In tal caso, la legge disciplina nel dettaglio i rapporti patrimoniali tra i coniugi. Se, pur mantenendo il regime della partecipazione agli acquisti, desiderate regolare singole questioni diversamente da quanto previsto dalla legge, dovete concludere una convenzione matrimoniale (v. pag. 23).

Necessitate di una convenzione matrimoniale anche se volete optare per la comunione o la separazione dei beni. Mediante una convenzione matrimoniale, potete inoltre convenire in qualsiasi momento il ritorno al regime precedente o il passaggio a un nuovo regime.

La convenzione può essere conclusa prima o durante il matrimonio. Perché sia valida, dev'essere conclusa davanti a un notaio o a un'altra persona abilitata a redigere atti pubblici. Questi ha il dovere di consigliarvi riguardo ai vantaggi e agli svantaggi dei singoli regimi.

Cosa accade in caso di partecipazione agli acquisti?

Nella partecipazione agli acquisti marito e moglie hanno patrimoni separati, i quali possono essere suddivisi complessivamente in quattro masse patrimoniali: i beni propri e gli acquisti della moglie e i beni propri e gli acquisti del marito.

I beni propri e gli acquisti

I beni propri comprendono di norma i beni che appartenevano a un coniuge prima del matrimonio e quelli pervenutigli a titolo gratuito durante il matrimonio. Sono beni propri per legge:

- le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge,
- i beni appartenenti a un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità o ad altro titolo gratuito,
- le pretese di riparazione morale,
- i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.

Sono ritenuti acquisti i beni acquisiti a titolo oneroso durante il regime, vale a dire:

- il salario,
- il risarcimento per impedimento al lavoro,
- le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale (casse pensioni), di assicurazioni sociali (AVS, AI, assicurazione contro la disoccupazione, ecc.) e di istituzioni di previdenza sociale (assistenza sociale privata e pubblica),
- i redditi dei beni propri,
- i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.

L'amministrazione del patrimonio

Ciascun coniuge amministra da sé il suo patrimonio. Naturalmente potete anche amministrarlo insieme o affidare l'incarico a uno solo di voi. Tale mandato può essere revocato in qualsiasi momento.

Per effettuare donazioni importanti con i risparmi fatti durante il matrimonio, un coniuge deve richiedere il consenso dell'altro. Se non lo ottiene, al momento della liquidazione del regime il valore di una donazione effettuata nei cinque anni antecedenti lo scioglimento del regime è sommato agli acquisti.

L'inventario

Può accadere che non sia necessario provare che un bene determinato appartiene unicamente a uno dei due coniugi. Tale bene è allora considerato proprietà di entrambi, vale a dire acquisto. Per sapere anche più tardi ciò che appartiene al marito e ciò che appartiene alla moglie e se si tratti di bene proprio o di acquisto, è possibile compilare un inventario, il quale va autenticato da un pubblico ufficiale entro un anno dalla celebrazione del matrimonio o dal giorno dell'acquisizione dei beni elencati.


La ripartizione dei beni in caso di morte o di divorzio

In caso di divorzio, morte o scelta di un altro regime dei beni, ciascun coniuge conserva i beni propri e partecipa agli acquisti dell'altro. Per il calcolo della partecipazione, dagli acquisti vanno in primo luogo dedotti i debiti. Il risultato prende il nome di «aumento». Se durante il matrimonio non è stato accumulato alcun risparmio, l'aumento è pari a zero. Lo stesso vale nel caso in cui i debiti siano maggiori degli acquisti. Gli aumenti dei due coniugi sono quindi sommati. La metà dell'importo ottenuto è poi attribuita a ciascun coniuge.

In caso di decesso del coniuge, viene accertata la successione (eredità), la quale si compone dei beni propri della persona defunta e della metà degli aumenti complessivi dei due coniugi. Le modalità di ripartizione dell'eredità tra il coniuge superstite e gli altri eredi è determinata dalle norme del diritto successorio (v. pag. 26). Il coniuge superstite può inoltre pretendere le suppellettili domestiche e, se l'abitazione coniugale apparteneva al coniuge defunto, far valere un diritto di abitazione. Il valore delle suppellettili e quello del diritto di abitazione sono in tal caso dedotti dalle pretese risultanti dalla liquidazione del regime dei beni.

Claudia e Andrea stanno divorziando. Durante il matrimonio, Claudia ha conseguito un aumento di 32'000 franchi, mentre suo marito Andrea di 24'000. Claudia deve dare la metà del suo aumento (16'000 franchi) ad Andrea e, a sua volta, Andrea deve dare la metà del suo aumento (12'000 franchi) a Claudia. Se i due crediti vengono compensati, Andrea riceve 4'000 franchi.

Beni prima della liquidazione



Beni dopo la liquidazione



Il grafico indica come i beni della coppia siano ripartiti al momento dello scioglimento del regime della partecipazione agli acquisti secondo le norme relative, qualora mediante convenzione matrimoniale non sia convenuta un'altra soluzione. Entrambi i coniugi conservano i beni propri e ricevono la metà della somma globale degli aumenti conseguiti da tutti e due.

Eva e Adamo sottostanno al regime della partecipazione agli acquisti. Sono sposati da dieci anni e non hanno figli. Adamo ha nel frattempo risparmiato 100'000 franchi, mentre Eva non ha messo da parte niente e un anno fa ha contratto un debito di 60'000 franchi. Poiché Eva non è in grado di gestire il suo patrimonio, Adamo desidera cambiare regime. Mediante una convenzione matrimoniale, i due coniugi stipulano quindi la separazione dei beni. Al cambio del regime, gli acquisti vengono suddivisi. Poiché Eva non possiede acquisti ma unicamente debiti, il suo aumento è pari a zero. Essa ha tuttavia diritto alla metà dell'aumento di suo marito, vale a dire 50'000 franchi.

Il rimborso di prestiti

Se uno dei coniugi concede all'altro un prestito durante il matrimonio, ad esempio per l'acquisto di una casa, al momento dello scioglimento del regime della partecipazione agli acquisti egli non ha diritto soltanto al rimborso, ma anche a una quota corrispondente dell'eventuale plusvalore. Non ha tuttavia diritto ad alcuna parte del plusvalore se vi ha rinunciato per scritto o se l'altro coniuge ha fornito una contropartita, ad esempio versando un interesse.

Nel 1998, Francesca ha acquistato una casa del valore di 800'000 franchi. Paolo, suo marito, le ha dato a tal fine 200'000 franchi, un quarto del valore. Francesca non ha pagato alcun interesse e i due coniugi non hanno convenuto nulla per scritto. Nel 2015, anno in cui la casa ha raggiunto un valore di 900'000 franchi, la coppia divorzia. Pertanto, Paolo non riceve soltanto un quarto del valore originario della casa, vale a dire i 200'000 franchi versati all'epoca dell'acquisto, bensì un quarto del valore attuale, quindi 225'000 franchi.

Accordi mediante convenzione matrimoniale

Mediante una convenzione matrimoniale potete stabilire che determinati beni non siano considerati acquisti, bensì beni propri, evitando così che tali beni vengano ripartiti al momento dello scioglimento del regime. Ciò concerne da un lato i beni necessari all'esercizio di una professione o di un'impresa e dall'altro i redditi dei beni propri, ad esempio gli interessi.

Mediante una convenzione matrimoniale, potete inoltre convenire una diversa ripartizione dell'aumento. Potete in particolare stabilire che, alla morte di uno di voi, il coniuge superstite riceva l'intero aumento. Ciò è tuttavia possibile soltanto se non avete discendenti o avete esclusivamente discendenti comuni. Le quote ereditarie spettanti per legge ai discendenti non comuni sono infatti intoccabili.

Roberto dà in affitto due case che ha ereditato dai nonni. Egli desidera far sì che, al momento dello scioglimento del regime matrimoniale, non sia tenuto a dividere gli utili con la moglie Elena. Roberto conviene perciò con la moglie, mediante una convenzione matrimoniale, che gli utili risultanti dalle pigioni non confluiscono negli acquisti, bensì costituiscano beni propri.

Cosa accade in caso di comunione dei beni?

La comunione dei beni riunisce una parte dei beni dei coniugi in un patrimonio comune, i cosiddetti beni comuni.

Marito e moglie hanno gli stessi diritti sui beni comuni. I beni che ne fanno parte vanno determinati nell'ambito della convenzione matrimoniale. Il coniuge che desidera vendere o regalare un bene che fa parte dei beni comuni ha bisogno del consenso dell'altro coniuge.

La ripartizione dei beni comuni in caso di morte

Se la convenzione matrimoniale non prevede altrimenti, il coniuge superstite ha diritto alla metà dei beni comuni. La metà restante va a far parte della successione del coniuge defunto. Le modalità di ripartizione della successione tra il coniuge superstite e gli altri eredi sono determinate dalle norme del diritto successorio (v. pag. 26).

La ripartizione dei beni comuni in caso di divorzio

Ognuno dei coniugi riprende, tra i beni comuni, quelli che gli appartenevano prima del matrimonio e quelli che ha ricevuto in eredità o in dono durante il matrimonio. Il resto dei beni comuni è diviso per metà tra i coniugi, a meno che la convenzione matrimoniale non preveda un'altra ripartizione.

Cosa accade in caso di separazione dei beni?

Nel regime della separazione dei beni, i beni dei coniugi restano separati. Ognuno dei coniugi conserva i propri beni, amministrandoli e percependone i frutti. Anche in caso di divorzio, ognuno dei coniugi conserva i propri beni. Non ha dunque luogo alcuna ripartizione tra i coniugi. In caso di morte di uno dei coniugi, la totalità dei suoi beni confluisce nella successione. Le modalità di ripartizione della successione tra il coniuge superstite e gli altri eredi sono determinate dalle norme del diritto successorio (v. pag. 26).

Il diritto successorio

Il diritto successorio determina chi accede all'eredità e come questa è ripartita tra il coniuge superstite e gli altri eredi.

Il presente capitolo contiene informazioni sull'identità degli eredi legittimi e sulle possibilità offerte da un testamento o da un contratto successorio.

Cos'è la successione?

Alla vostra morte, l'intero vostro patrimonio, debiti compresi, è trasmesso agli eredi. Tale patrimonio, la cosiddetta successione, è in un primo tempo proprietà comune di tutti gli eredi, i quali possono di norma disporre unicamente in comune, formando così una comunione ereditaria. Per determinare l'entità della successione, va in primo luogo effettuata la liquidazione del regime matrimoniale dei beni (v. pag. 18, regimi dei beni tra i coniugi). Non appena sono state stabilite l'entità della successione e le singole quote ereditarie, è possibile procedere alla divisione dell'eredità tra gli eredi. Se questi ultimi non riescono a trovare un accordo, si ricorre al giudice.

Chi eredita e quanto gli spetta?

Gli eredi legittimi

Se non avete fatto testamento o non avete concluso un contratto successorio, gli eredi sono determinati dalla legge. In virtù della legge, il coniuge superstite è sempre legittimato a succedere. Il diritto alla successione degli altri membri della famiglia dipende dal grado di parentela. Si distinguono a tal proposito tre cosiddette stirpi:

- i parenti della prima stirpe sono i figli e i loro figli,
- la seconda stirpe è composta dei genitori, dei fratelli e dei loro discendenti,
- i parenti della terza stirpe sono gli avi e i loro discendenti, vale a dire zii e cugini.

Ordine ereditario

L'ordine degli eredi è il seguente: in presenza di parenti della prima stirpe, vale a dire di figli o di figli dei figli, succedono soltanto questi e il coniuge superstite, mentre gli altri parenti non partecipano alla successione. In assenza di figli, a fianco del coniuge superstite succedono soltanto i parenti della seconda stirpe, vale a dire i genitori, i fratelli e i loro discendenti. I parenti della terza stirpe, vale a dire i nonni e i loro discendenti, ereditano soltanto se non vi sono eredi della prima e della seconda stirpe e il coniuge è già defunto.

Le quote ereditarie

In assenza di un testamento e di un contratto successorio, l'ammontare delle quote ereditarie si determina conformemente alle disposizioni legali. L'entità di quanto spetta al coniuge superstite dipende dall'identità di chi concorre alla successione. Se vi sono figli, al coniuge superstite spetta la metà dell'eredità. Se succede invece in concorso con parenti della seconda stirpe, il coniuge superstite ha diritto a tre quarti dell'eredità. Se esistono unicamente parenti della terza stirpe, al coniuge superstite spetta l'intera eredità.

Cos'è un testamento?

Mediante un testamento disponete che alla vostra morte la successione sarà ripartita in modo diverso da quello previsto dalla legge. Potete ad esempio lasciare al vostro coniuge più di quanto previsto dalla legge o anche favorire persone che altrimenti non avrebbero diritto alla successione, ad esempio amici e conoscenti.

In qualsiasi momento, potete modificare il testamento, revocarlo o sostituirlo con un altro.

Vi sono due modi di fare testamento. Farlo redigere da un notaio o da un'altra persona abilitata a redigere atti pubblici oppure scriverlo nella cosiddetta forma olografa. In quest'ultimo caso, dovete redigere il testamento di vostro pugno, dal principio alla fine, corredandolo della data (giorno, mese e anno) e apponendovi la firma.

È preferibile depositare il testamento presso una persona di fiducia. Una

custodia sicura è garantita anche da uffici amministrativi, banche, notai e avvocati. L'amministrazione del vostro Comune vi indicherà quale ufficio potrà custodire il testamento.

Cos'è un contratto successorio?

Un contratto successorio è stipulato tra due o più persone e permette di stabilire in modo vincolante quanto spetterà alle parti contraenti in caso di morte di una di esse. Quali coniugi, potete favorirvi reciprocamente mediante un contratto successorio. Affinché quest'ultimo sia valido, dovete stipularlo davanti a un notaio o a un'altra persona abilitata alla stesura di atti pubblici.

A differenza di quanto avviene per il testamento, non potete modificare o abrogare il contratto successorio in modo unilaterale. Tale contratto può infatti essere modificato soltanto con il consenso di tutte le parti contraenti.

Claudia è facoltosa e ha tre figli. All'età di 25 anni, il figlio Franco vorrebbe avviare un negozio, ma non dispone del capitale necessario. Claudia e Franco stipulano un contratto successorio, nel quale convengono che Franco riceve dalla madre 250'000 franchi e rinuncia alle sue pretese successorie future.

Cosa prevede un testamento o un contratto successorio?

La porzione legittima e la porzione disponibile

Mediante testamento o contratto successorio, potete ripartire la successione diversamente da quanto previsto dalla legge. Dovete tuttavia lasciare una parte determinata della successione al vostro coniuge e ai vostri discendenti o, se non avete discendenti, ai vostri genitori. Questa parte è denominata «porzione legittima», mentre la parte della successione di cui potete disporre liberamente prende il nome di «porzione disponibile». L'entità della porzione legittima e quella della porzione disponibile risultano dal grafico a pagina 32.

L'usufrutto

Se avete soltanto discendenti comuni, mediante testamento o contratto successorio potete lasciare al vostro coniuge, in luogo di una parte di proprietà, l'usufrutto sull'intera successione. In tal caso, i vostri discendenti diverranno proprietari di tutti i beni che erediteranno, mentre il vostro coniuge potrà amministrare tali beni e percepirne il reddito fino alla sua morte.

I dettagli della ripartizione

Mediante testamento o contratto successorio potete inoltre regolare i dettagli della ripartizione. Potete ad esempio disporre che un oggetto determinato sia attribuito a vostra figlia e un altro a vostro figlio. Il valore di tali oggetti è dedotto dalle quote successorie spettanti ai figli, a meno che non disponiate altrimenti.

I figli non comuni

Secondo la legge, i figli nati da precedenti matrimoni o da un'altra relazione non hanno alcun diritto alla successione della matrigna o del patrigno. La successione di questi ultimi spetta infatti ai parenti in linea diretta, a meno che non teniate conto dei figliastri nell'ambito di un testamento o di un contratto successorio.

Cittadini stranieri

Se siete di nazionalità straniera e risiedete in Svizzera potete stabilire, mediante testamento o contratto successorio, che la vostra successione sia ripartita secondo le norme del diritto del vostro Paese. In assenza di tale disposizione, si applica il diritto svizzero.

Liquidazione del regime dei beni e divisione dell'eredità: esempio

Romeo e Giulietta si sposano nel gennaio del 1998. A tale data, Romeo possiede un libretto di risparmio con 20'000 franchi, accumulati grazie alla sua attività di architetto paesaggista. Giulietta ha appena terminato la Scuola tecnica superiore e non possiede, per il momento, alcun risparmio. Ha però già trovato un buon posto di lavoro.

Fino alla nascita del primo figlio, nel 2001, Romeo continua a esercitare a tempo pieno la sua professione, risparmiando altri 20'000 franchi. In seguito, si occupa della casa e dell'educazione dei tre figli comuni. Nel 2005 muoiono i suoi genitori, di cui eredita la casa, dove si installa con tutta la famiglia. Tre anni più tardi, Giulietta eredita dai suoi genitori 100'000 franchi, che investe in obbligazioni. Nel 2025, Romeo perde la vita in un incidente stradale, lasciando la moglie e tre figli.

Situazione patrimoniale

Alla morte di Romeo, i beni dei coniugi sono i seguenti:

Immobile di Romeo

Valore Fr. 600'000, con ipoteca di Fr. 420'000,
per un valore netto di

Fr. 180'000.-

Libretto di risparmio di Romeo:

Fr. 20'000 prima del matrimonio e altri 20'000 durante

Fr. 40'000.-

Conto salario di Giulietta

Fr. 60'000.-

Titoli di credito di Giulietta

Fr. 100'000.-

Totale

Fr. 380'000.-

Liquidazione del regime dei beni

Giulietta e Romeo non hanno concluso una convenzione matrimoniale: i loro beni sono pertanto liquidati secondo le regole applicabili alla partecipazione agli acquisti (v. pag. 20). Se si eccettua l'ipoteca sulla casa, i due coniugi non hanno contratto debiti.

Beni di Giulietta

Beni propri: titoli di credito

Fr. 100'000.-

Acquisti (= aumento): conto salario

Fr. 60'000.-

Beni di Romeo

Beni propri: risparmi prima del matrimonio (20'000)	
immobile ereditato (valore netto 180'000)	Fr. 200'000.-
Acquisti (= aumento): risparmi accumulati durante il matrimonio	Fr. 20'000.-

L'intero patrimonio di 380'000 franchi è ripartito nel modo seguente:

Spettano a Giulietta

i beni propri	Fr. 100'000.-
la metà del suo aumento	Fr. 30'000.-
la metà dell'aumento di Romeo	Fr. 10'000.-
<hr/> Totale	Fr. 140'000.-

Fanno parte della successione di Romeo

i suoi beni propri	Fr. 200'000.-
la metà del suo aumento	Fr. 10'000.-
la metà dell'aumento di Giulietta	Fr. 30'000.-
<hr/> Totale	Fr. 240'000.-

La ripartizione successoria

La divisione dell'eredità è effettuata dopo la liquidazione del regime dei beni. Romeo non ha fatto testamento e non ha concluso neppure un contratto successorio; l'eredità è pertanto divisa secondo le norme legali (v. pag. 27).

La successione di Romeo ammonta a	Fr. 240'000.-
di cui	
a Giulietta, vedova di Romeo, spetta la metà	Fr. 120'000.-
ai tre figli insieme spetta l'altra metà	Fr. 120'000.-

Giulietta riceve quindi

dalla liquidazione del regime dei beni	Fr. 140'000.-
dalla divisione dell'eredità	Fr. 120'000.-
<hr/> Totale	Fr. 260'000.-



Giulietta e i suoi figli devono mettersi d'accordo per decidere chi di essi riprenderà la casa di Romeo, indennizzando gli altri eredi. Giulietta può in ogni modo chiedere un diritto di abitazione nella casa familiare.

Quote ereditarie, porzioni legittime e porzioni disponibili



Quote ereditarie
(in assenza di
testamento o di con-
tratto successorio)

Porzioni legittime e
porzione disponibile



La persona defunta
lascia un coniuge e dei
discendenti:



La persona defunta
lascia un coniuge e i
genitori:



La persona defunta
lascia un coniuge e dei
fratelli o sorelle:



La persona defunta
era vedova o divorziata
e lascia tre figli:



Il divorzio

Il diritto del divorzio disciplina lo scioglimento del matrimonio e gli effetti del divorzio. Se desiderate separarvi, non è tuttavia necessario giungere immediatamente al divorzio. Potete dapprima sciogliere l'unione domestica, il che può avvenire in modo consensuale o mediante una domanda unilaterale al giudice competente in materia di misure di protezione dell'unione coniugale (v. pag. 14). Questi tenta di conciliare le parti in caso di disaccordo e regola se necessario le conseguenze della separazione.

Nelle sezioni seguenti, apprenderete come, secondo la legge, sia possibile sciogliere il matrimonio in caso di accordo, di accordo parziale o di disaccordo, e quali siano le conseguenze giuridiche del divorzio.

Quali sono i presupposti del divorzio?

Il divorzio su richiesta comune

Se siete d'accordo sul divorzio, potete chiederlo insieme al giudice in qualsiasi momento. Se riuscite a raggiungere un'intesa su tutti gli effetti del divorzio, presentate una relativa convenzione in cui dichiarate di essere d'accordo sulle conseguenze economiche, ad esempio sulla ripartizione dei beni o sul versamento di contributi di mantenimento. Dovete inoltre presentare conclusioni comuni relative ai figli. Il giudice vi sente in seguito sia insieme, sia separatamente. Dopo un periodo di riflessione della durata di due mesi, dovete confermare la vostra volontà di divorziare e la convenzione, perché sia così pronunciato il divorzio.

Se vi è assenso sul divorzio, ma non tuttavia su tutti gli effetti dello stesso, chiedete al giudice di dirimere le questioni controverse. Sarete così sentiti e dovrete confermare la vostra volontà di divorziare e la convenzione, anche in tal caso dopo un periodo di riflessione di due mesi. Dovrete poi esprimervi in merito alle questioni controverse, prima che il giudice emetta la sentenza di divorzio.

L'azione di divorzio

Se riguardo al divorzio non c'è accordo, potete domandare il divorzio mediante azione se, al momento della sua introduzione, vivete separati da almeno due anni. Prima dello scadere del periodo di separazione

biennale potete chiedere il divorzio soltanto se, per gravi motivi che non vi sono imputabili, non si può ragionevolmente esigere da voi la continuazione dell'unione coniugale.

Elena e Giorgio si sono sposati nel 1996. Dopo diverse crisi coniugali, nell'agosto del 2004 la coppia decide di separarsi. Nel 2005 Giorgio incontra una nuova partner e desidera sposarla. Se Elena non dà il suo consenso al divorzio, Giorgio dovrà aspettare fino al settembre del 2006 prima di poter promuovere l'azione di divorzio.

Quali sono gli effetti del divorzio?

Il cognome

Se al momento del matrimonio avete assunto il cognome del vostro coniuge, potete conservarlo. Se desiderate tornare a portare il vostro precedente cognome, dovete comunicarlo all'ufficio dello stato civile entro un anno dal divorzio.

Cittadinanza della donna divorziata

La moglie divorziata conserva la cittadinanza acquisita con il matrimonio, ma la perde se contrae nuove nozze.

La cura dei figli

Al momento del divorzio, il giudice attribuisce l'autorità parentale al padre o alla madre. La persona privata dell'autorità parentale può pretendere un diritto di visita appropriato e deve versare un contributo per il mantenimento dei figli. Essa deve inoltre essere informata riguardo ad avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita dei figli e deve essere sentita prima di decisioni importanti per il loro sviluppo. Detta persona può inoltre chiedere direttamente ai terzi che partecipano alle cure dei figli, in particolare ai docenti e ai medici, informazioni sul loro stato e sul loro sviluppo.

A richiesta congiunta, il giudice può attribuire ai coniugi l'autorità parentale in comune. A tal fine, è necessario disciplinare nell'ambito di una convenzione la cura dei figli e la ripartizione delle spese di mantenimento. L'esercizio in comune deve inoltre essere compatibile con il bene del figlio.

Ettore e Katia vogliono divorziare continuando a esercitare l'autorità parentale in comune. Essi convengono che i figli resteranno con Katia nella casa attuale e che Ettore verserà contributi di mantenimento. Due volte alla settimana, il lunedì e il martedì, Ettore si prenderà cura dei bambini e ogni due settimane trascorrerà con loro il fine settimana. Con l'aiuto di un avvocato, Katia ed Ettore regolano tutti gli altri effetti del divorzio e presentano in seguito la loro domanda di divorzio al tribunale.

Attribuzione dell'abitazione familiare

Se la presenza di figli o altri gravi motivi lo giustificano, il giudice attribuisce a uno dei coniugi l'abitazione familiare. Possono legittimare l'attribuzione dei diritti e degli obblighi risultanti dal contratto di locazione ad esempio motivi di salute o professionali. Se l'abitazione è proprietà di uno dei coniugi, il giudice può riconoscere all'altro un diritto d'abitazione di durata limitata. Quest'ultimo è tuttavia tenuto a versare un'adeguata indennità, ad esempio sotto forma di interessi.

Il pagamento di contributi di mantenimento

Se dopo il divorzio non siete in grado, per dati motivi, di provvedere da voi al vostro mantenimento – ad esempio in ragione delle cure che dovete prestare a figli ancora piccoli o poiché, a causa del matrimonio, avete rinunciato a una formazione professionale –, potete esigere dal coniuge, al momento del divorzio, un adeguato contributo di mantenimento.

Se l'ex coniuge non rispetta il suo obbligo di mantenimento, rivolgetevi all'autorità tutoria, la quale vi aiuterà a far valere le vostre pretese di mantenimento. Potete inoltre appellarvi al giudice e chiedere che ordini al datore di lavoro di costui di dedurre il contributo di mantenimento dal salario e di versarvelo direttamente.

La ripartizione dei beni

La ripartizione dei beni dei coniugi in caso di divorzio è retta dalle norme relative al regime dei beni (v. pag. 18).

La ripartizione degli averi di casse pensioni

Al momento del divorzio, ciascun coniuge ha di norma diritto alla metà degli averi di casse pensioni acquisiti dall'altro durante il matrimonio. In linea di principio, quanto ottenuto in sede di divorzio non è versato in denaro contante, bensì va riutilizzato a fini di previdenza professionale.

Il diritto alla successione

Dopo il divorzio, gli ex coniugi non sono più eredi l'uno dell'altro. Anche le pretese derivanti da un testamento o da un contratto successorio si estinguono. Se intendete tuttavia favorirvi reciprocamente in ambito successorio, dovete, dopo l'avvio della procedura di divorzio, fare testamento oppure concludere o rinnovare un contratto successorio.

Rendite a favore dell'ex coniuge

Agli ex coniugi si raccomanda di chiedere all'AVS, subito dopo il divorzio, il cosiddetto splitting dei redditi. In tal caso, per il calcolo della rendita di vecchiaia i redditi conseguiti durante il matrimonio sono sommati e divisi per metà tra gli ex coniugi. Potete presentare la domanda di separazione dei redditi, separatamente o insieme, presso una cassa di compensazione AVS cui avete versato contributi.

Alla morte del vostro ex coniuge, nonostante il divorzio avete diritto, a seconda delle circostanze, a una rendita vedovile dell'AVS. La vostra cassa di compensazione AVS potrà darvi altre informazioni in merito.

Quale ex moglie, a determinate condizioni potete inoltre far valere un diritto alla rendita nei confronti della cassa pensioni del vostro ex marito defunto. Per informazioni più dettagliate in merito, vi preghiamo di rivolgervi alla vostra cassa pensioni.

Altre informazioni

Dove si trovano gli articoli di legge corrispondenti?

- Codice civile svizzero (CC)

Requisiti e celebrazione del matrimonio	Articoli	90 – 103
Cambiamento del nome	Articolo	30
Domicilio	Articoli	23 – 26
Effetti generali del matrimonio	Articoli	159 – 180
Regime dei beni	Articoli	181 – 251
Diritto successorio	Articoli	457 – 640
Divorzio	Articoli	111 – 149
- Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
- Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
- Legge federale sul diritto internazionale privato

Potete procurarvi tali leggi, dietro pagamento, presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna

Internet: www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Dove è possibile ottenere altri opuscoli?

- Un opuscolo intitolato «matrimoni misti» può essere ordinato all'indirizzo seguente:
Commissione federale degli stranieri, Monbijoustr. 49, 3003 Berna
- Un promemoria per la celebrazione del matrimonio all'estero è disponibile presso: Ufficio federale dello Stato civile, 3003 Berna
Internet: www.bj.admin.ch
- Potete procurarvi opuscoli concernenti l'AVS presso le casse di compensazione AVS e le loro agenzie, le quali possono fornirvi altre informazioni. Gli indirizzi delle casse di compensazione si trovano all'ultima pagina di qualsiasi elenco telefonico.

La presente guida è disponibile nelle quattro lingue nazionali e può essere ordinata presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, EDMZ, 3003 Berna, dietro indicazione del numero d'ordine relativo:

Italiano: 407.680.i
Francese: 407.680.f
Romancio: 407.680.rg
Tedesco: 407.680.d

La guida è presente in Internet (formato PDF) all'indirizzo seguente:
www.bj.admin.ch
alla voce «Individuo & Società», Diritto matrimoniale.

Pubblicazione

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Redazione specialistica

Ufficio federale di giustizia

Redazione

Philippe Sablonier, Zurigo

Impaginazione

Eva-Maria Würth, Zurigo

Distribuzione

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali,
CH-3003 Berna

Internet:

www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Terza edizione

Settembre 2005

407.680i 9.2005 4'000 106700

